



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici

Div 2 - Regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5

00187 Roma

[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025.

In merito alla tematica trattata nel parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3520, cui fa riferimento codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché alle considerazioni formulate nella citata nota, si rappresenta quanto segue.

Il parere richiamato affronta la questione dell'incidenza dell'attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori, con riferimento alle attività espletate dal personale della stazione appaltante ai sensi della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche dettata dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.10 al medesimo Codice.

Appare utile richiamare brevemente il contenuto della suddetta disciplina.

Ai sensi del citato art. 45 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, iscritti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle medesime amministrazioni, alla remunerazione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, tassativamente elencate nell'Allegato I.10 al Codice.

L'elenco delle attività riportate nel predetto Allegato I.10 deve considerarsi tassativo, in quanto gli incentivi costituiscono un'eccezione al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Gli incentivi per le funzioni tecniche, la cui ripartizione è disciplinata mediante un atto a valenza generale della stazione appaltante, che ne definisce i criteri, sono corrisposti dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il Responsabile unico del progetto (RUP), che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Le attività del direttore dei lavori incentivabili ai sensi dell'Allegato I.10 sono individuate nel dettaglio dall'art. 1 dell'Allegato II.14, ai sensi del quale il direttore dei lavori è responsabile del rilascio degli stati di avanzamento lavori (SAL), del controllo della spesa e della registrazione delle lavorazioni eseguite, in conformità al principio della progressione contabile costante. Pertanto, la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi, costituendo parte integrante delle ordinarie funzioni del direttore dei lavori, risulta già remunerata mediante l'incentivo riconosciuto e non può configurarsi come attività supplementare.

Alla disciplina sopra richiamata si conforma il parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3520, la cui correttezza si ritiene, pertanto, di confermare.

Diversa è, invece, la fattispecie nella quale l'incarico di direttore dei lavori non sia svolto da personale della stazione appaltante, ma sia affidato a professionisti esterni. In tale ipotesi trova applicazione la distinta disciplina di cui all'art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), come modificato dal d.lgs. n.



209/2024, e, in particolare, per quanto concerne il calcolo dei compensi, quella recata dai commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del medesimo articolo – richiamati dall’art. 8, comma 2, del citato decreto – nonché dall’Allegato I.13 al Codice. In base a tale disciplina, i compensi professionali devono essere determinati applicando i parametri definiti dal Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, le cui tabelle sono richiamate dal predetto Allegato I.13 al Codice.

La legge n. 49/2023 in materia di equo compenso stabilisce, inoltre, che il compenso spettante al professionista debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ne consegue che i corrispettivi non possono essere assoggettati a ribassi tali da compromettere l’equità del compenso determinato sulla base dei parametri ministeriali.

Dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dal Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2022, citato nella nota in oggetto – nel quale si afferma che *“qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale”* e che *“La circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso e invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo”* - si desume il principio secondo cui, qualora la stazione appaltante richieda al professionista incaricato l’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali prestazioni debbano essere autonomamente remunerate, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.

Si ritiene, pertanto, di aver fornito il chiarimento richiesto, utile a dirimere la rilevata incertezza interpretativa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Attilio Pietro Spizzirri)



FB/mgg/fa  
Rif. int. 12912/2025



MIT

[dg.leg-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.leg-div2@pec.mit.gov.it)  
[div2dgleg@mit.gov.it](mailto:div2dgleg@mit.gov.it)